

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4101 del 01/08/2017
Oggetto	D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - L.R. N. 21/2004 E SMI - L.R. N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 - DITTA POWERCROP RUSSI SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BOLOGNA, VIA DEGLI AGRESTI N. 6 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER LA NUOVA CENTRALE TERMOELETTRICA ALIMENTATA A BIOMASSE LIGNEO-CELLULOSICHE (PUNTO 1.1 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS N. 152/2006 E SMI) SITA IN COMUNE DI RUSSI (RA), VIA CARRARONE N. 3 - AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AIA -
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4257 del 01/08/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno uno AGOSTO 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - L.R. N. 21/2004 E SMI - L.R. N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 - DITTA **POWERCROP RUSSI SRL** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BOLOGNA, VIA DEGLI AGRESTI N. 6 - **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER LA **NUOVA CENTRALE TERMoeLETTRICA ALIMENTATA A BIOMASSE LIGNEO-CELLULOSICHE** (PUNTO 1.1 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS N. 152/2006 E SMI) SITA IN COMUNE DI RUSSI (RA), VIA CARRARONE N. 3 - **AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AIA** -

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 388 del 22/03/2016, **PowerCrop Russi Srl** con sede legale in Comune di Bologna, Via degli Agresti n. 6 (C.F./P.IVA 03228551200), risulta titolare del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito VIA) ai sensi della LR n. 9/1999 e smi sul progetto per la realizzazione di un polo per le energie rinnovabili di Russi (RA) sito in via Carrarone n. 3 – Riconversione ex zuccherificio Eridania Sadam Spa proposto da Powercrop SpA di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 395 del 28/03/2011;
- tale provvedimento di VIA positiva di cui alla DGR n. 395/2011 costituiva inoltre Autorizzazione Unica alla costruzione e esercizio (di seguito AU) ai sensi del D.Lgs n. 387/2003 e smi e della LR n. 26/2004 e comprendeva, fra l'altro, l'**Autorizzazione Integrata Ambientale** (di seguito **AIA**) per l'avvio e lo svolgimento dell'attività energetica IPPC di cui al punto 1.1 dell'Allegato I al D.Lgs n. 59/2005 (ora Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi) nella **nuova centrale termoelettrica alimentata a biomasse ligneo-cellulosiche** del Polo Energie Rinnovabili di Russi rilasciata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio n. 854 del 14/03/2011, successivamente volturata con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 2658 del 03/08/2012 a favore di PowerCrop Srl e con propria Determina dirigenziale n. DET-AMB-2016-4988 del 13/12/2016 a favore di PowerCrop Russi Srl;
- contestualmente all'ulteriore volturazione di titolarità, con propria Determina dirigenziale n. DET-AMB-2016-4988 del 13/12/2016 veniva anche aggiornata per modifica non sostanziale l'AIA n. 854 del 14/03/2011 e smi, prendendo atto con l'occasione che, ferma restando la potenza termica nominale della centrale già autorizzata (pari a 92,9 MWt), risultava una maggiore capacità produttiva di energia elettrica grazie alla maggiore efficienza del ciclo termico garantita dal fornitore della caldaia a biomasse, per una potenza elettrica nominale lorda pari a 34 MWe (anziché 30 MWe);

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il *Titolo III-bis della Parte II* in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;

- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AIA;
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la comunicazione di modifica presentata dal gestore, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA in data 15/05/2017 (ns. PGRA/2017/6665 del 16/05/2017), con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 854 del 14/03/2011 e smi, così come successivamente integrata, ai fini dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi in data 06/06/2017 (ns. PGRA/2017/7842 del 07/06/2017) riguardante l'ulteriore variazione di potenza elettrica nominale della nuova centrale termoelettrica alimentata a biomasse ligneo-cellulosiche del Polo Energie Rinnovabili di Russi;

PRESO ATTO che con la modifica comunicata, il gestore dichiara in particolare che, a seguito della conclusione delle procedure di gara e dell'assegnazione dell'ordine per la fornitura della caldaia e della turbina a vapore della sezione a biomasse del Polo Energie Rinnovabili di Russi, la potenza elettrica nominale prodotta dalla caldaia a biomasse risulta pari al valore dichiarato in sede di rilascio dell'AIA (30 MWe anziché 34 MWe), ferma restando sempre la potenza termica nominale della centrale autorizzata con l'AIA n. 854 del 14/03/2011 e smi (pari a 92,9 MWt);

VISTA la risposta della Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale (ns. PGRA/2017/5262 del 18/04/2017) alla richiesta di parere posta in proposito dal gestore, per cui tale ulteriore variazione di potenza elettrica della centrale non costituisce modifica rispetto a quanto già valutato nella procedura di VIA conclusa con DGR n. 395/2011 e pertanto non assoggettata a procedura di verifica (screening) ai sensi del combinato disposto dall'art. 4 bis, comma 1, lettera b) e dall'art. 2, comma 2 della LR n. 9/1999 e smi (che rimanda all'art. 5, comma 1, lettera l) del D.Lgs n. 152/2006 e smi), fermo restando i necessari adempimenti ai fini autorizzativi in materia di AIA e AU;

RICHIAMATI in particolare:

- l'art. 5 "Definizioni" e l'art. 29-nonies "Modifica degli impianti o variazione del gestore" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "*Quinta Circolare IPPC*") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO pertanto che, anche sulla base delle suddette valutazioni espresse dalla Regione Emilia-Romagna, si concorda nel qualificare l'ulteriore variazione di potenza elettrica nominale della nuova centrale termoelettrica alimentata a biomasse ligneo-cellulosiche del Polo Energie Rinnovabili di Russi comunicata dal gestore, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n.58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti

di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;

- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica avanzata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore ha provveduto al pagamento a favore di questa Agenzia delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 854 del 14/03/2011 e smi, in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

RITENUTO pertanto che sussistono gli elementi per procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA di cui provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 854 del 14/03/2011 e smi per le parti interessate;

RILEVATO che nell'AIA di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 854 del 14/03/2011 e smi si è riscontrato un errore materiale relativamente alle condizioni stabilite per la dismissione e ripristino del sito per cui, con l'occasione, si provvede alla rettifica stralciando, in particolare, la prescrizione di cui al punto 4. impartita nel paragrafo E9) dell'Allegato E all'AIA;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi, come modificato dal D.Lgs n. 46/2014 in recepimento della direttiva 2010/75/UE (cosiddetta "*direttiva IED*"), fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l'AIA programma specifici controlli almeno una volta ogni 5 anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni 10 anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli. In adeguamento a tale previsione si rende pertanto necessaria l'integrazione del Piano di Monitoraggio dell'impianto inserito nell'AIA in essere;

VISTA in proposito la *Circolare Prot. n. 12422/GAB del 17/06/2015* con cui il MATTM chiariva che la documentazione di cui all'articolo 3, comma 2) del DM n. 272/2014, opportunamente validata dall'autorità competente, può costituire una valutazione sistematica del rischio di contaminazione e pertanto può giustificare la definizione di diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli su acque sotterranee e sottosuolo;

VISTO il *Decreto Ministeriale 26 maggio 2016, n. 141* recante criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, in relazione all'obbligo di adottare le misure necessarie a rimediare all'inquinamento significativo del suolo e delle acque sotterranee, con sostanze pericolose pertinenti, provocato dall'installazione;

PRESO ATTO degli esiti della verifica eseguita dal gestore secondo la procedura di cui all'Allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 272 del 13/11/2014, per cui non sussiste l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi (PG Provincia di Ravenna n. 65210 del 28/07/2015);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 3) del DM n. 141/2016, le installazioni IPPC per le quali non è necessaria la presentazione della suddetta relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi non sono tenute a prestare le garanzie finanziarie di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

VISTA l'approvazione con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 115 del 11/04/2017 del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020), entrato in vigore il 21/04/2017, recante misure per il risanamento della qualità dell'aria al fine di ridurre i livelli degli inquinanti sul territorio regionale;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

DETERMINA

1. Di considerare la modifica comunicata da PowerCrop Russi Srl riguardante l'ulteriore variazione di potenza elettrica nominale della centrale, così come sommariamente descritta nelle premesse, come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA** per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, del provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 854 del 14/03/2011 e smi e con l'occasione alla rettifica, per mero errore materiale, delle condizioni stabilite nell'AIA per la dismissione e ripristino del sito;
2. **Di aggiornare, per modifica non sostanziale, l'AIA** di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 854 del 14/03/2011 e smi rilasciata nella persona del proprio legale rappresentante, alla Ditta **PowerCrop Russi Srl** con sede legale in Comune di Bologna, Via degli Agresti n. 6 (C.F./P.IVA 03228551200), per l'esercizio dell'attività energetica IPPC di cui al punto 1.1 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi nella **nuova centrale termoelettrica alimentata a biomasse ligneo-cellulosiche** del Polo Energie Rinnovabili in Comune di Russi (RA), via Carrarone n. 3, come di seguito indicato:

- 2.a) La sezione informativa dell'AIA viene aggiornata sostituendo le informazioni relative all'installazione di cui al **paragrafo A1) dell'Allegato A** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 854 del 14/03/2011 e smi con le seguenti:

A1) Informazioni sull'installazione

[...omissis...]

Installazione

Centrale termoelettrica a biomasse solide - PowerCrop Russi Srl: Impianto per la generazione di energia elettrica, con potenza elettrica nominale lorda pari a 30 MWe, alimentato a biomasse ligneo-cellulosiche (circa 270.880 t/anno) provenienti principalmente da colture dedicate con filiera corta e costituite in prevalenza da cippato di pioppo, e secondariamente da interventi selvicolturali e manutenzione del verde; oltre all'utilizzo di gasolio come combustibile di supporto per le fasi di avviamento e di fermata, in casi eccezionali e non prevedibili è altresì previsto l'utilizzo come combustibile ausiliario di biogas prodotto all'interno dello stesso Polo Energie Rinnovabili (Sezione Biogas, non oggetto della presente AIA). Tale impianto di potenza termica nominale pari a 92,9 MWt (al carico massimo continuo) è predisposto per operare in assetto cogenerativo, con produzione di acqua calda a media temperatura (90°C) per teleriscaldamento; l'energia termica massima erogabile per teleriscaldamento ad uso civile è pari a circa 20 MWt.

[...omissis...]

- 2.b) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata sostituendo il **paragrafo B1) dell'Allegato B** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 854 del 14/03/2011 e smi con il seguente:

B1) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale AIA

GRADO DI COMPLESSITÀ IMPIANTO	ALTA (€ 1.000,00)	MEDIA (€ 500,00)	BASSA (€ 250,00)
--	-----------------------------	----------------------------	----------------------------

TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO AIA = € 500,00

Il gestore ha provveduto, conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008 così come modificata con DGR n. 155/2009, al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 854 del 14/03/2011 e smi con versamento effettuato in data 22/05/2017 per un importo pari a € 500,00.

- 2.c) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato con l'AIA di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 854 del 14/03/2011 e smi, si prende atto che la potenza elettrica nominale della caldaia a biomasse risulta pari a 30 MWe;

- 2.d) La valutazione del piano di adeguamento dell'impianto e interventi di miglioramento ambientale riportata nell'AIA è aggiornata integrando il **paragrafo D1.1) dell'Allegato D** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 854 del 14/03/2011 e smi con i seguenti interventi di adeguamento:

D1.1) Interventi di adeguamento

[...omissis...]

➤ *come disposto all'art. 32 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del **Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020)**, adottato con DGR n. 1180 del 21/07/2017, entro 6 mesi dalla sua approvazione con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 115 del 11/04/2017 (cioè **entro il 11/10/2017**), dovrà essere previsto l'eventuale adeguamento alle disposizioni in esso contenuto, con particolare attenzione alle misure in materia di attività produttive di cui all'art. 19 delle stesse NTA;*

➤ *si rende necessaria l'integrazione del Piano di Monitoraggio dell'impianto in adeguamento a quanto previsto dall'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l'AIA programma specifici controlli almeno una volta ogni 5 anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni 10 anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli.*

*Al fine di individuare le modalità e le frequenze per adempiere a tale previsione, il gestore è tenuto a trasmettere ad ARPAE SAC di Ravenna entro il termine di 4 anni dall'entrata in vigore del D.Lgs n. 46/2014 (cioè **entro il 11/04/2018**) una proposta contenente modalità di svolgimento, frequenze e parametri, relativi a **specifici controlli per le acque sotterranee e per il suolo**, con l'indicazione, se del caso, delle modalità di valutazione sistematica del rischio di contaminazione. Tale proposta sarà valutata e sarà conseguentemente aggiornata l'AIA.*

Qualora non pervenga tale proposta, l'AIA verrà aggiornata d'ufficio con l'indicazione delle frequenze stabilite all'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi e delle modalità di controllo definite in conformità alle metodologie di riferimento adottate nel settore.

3. Di apportare correzioni alle condizioni stabilite nell'AIA per la dismissione e ripristino del sito stralciando il **punto 4. delle prescrizioni** riportate al paragrafo E9) dell'Allegato E al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 854 del 14/03/2011 e smi;
4. Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 854 del 14/03/2011 e smi;
5. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Russi per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
6. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>) e presso la sede di ARPAE – SAC di Ravenna, Piazza dei Caduti per la Libertà n. 2;
7. Di dare atto che in relazione all'ulteriore variazione di potenza elettrica nominale della centrale oggetto del presente aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA, sono fatti salvi gli adempimenti in materia di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs n. 387/2003 e smi;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente di ARPAE – SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.